



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 98 del 27/01/2026

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott.ssa M.S. difesa dall'avv. Angelo Rossi – Giudizio proposto dal Sig. C.A. c/ AORN Caserta e d.ssa M.S. – Trib. SMCV – RG n. 5792/2016 – sent. 3336/2025. Rif. Int. 66/2016

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 27/01/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott.ssa M.S. difesa dall'avv. Angelo Rossi – Giudizio proposto dal Sig. C.A. c/ AORN Caserta e d.ssa M.S. – Trib. SMCV – RG n. 5792/2016 – sent. 3336/2025. Rif. Int. 66/2016

Il Direttore della U.O.C. AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

CONSIDERATO:

- l'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999;
- l'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- **che** nel corso degli anni è stato adottato il Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, tra cui quello approvato con Deliberazione n. 185/2017 applicabile al caso in trattazione;

DATO ATTO:

- **che** l'Azienda non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. Che la stessa può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Che si richiede, quindi, che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera;

VERIFICATO:

- **che** la **dott.ssa M.S.**, Dirigente Medico di questa Azienda, **matr. n° 200633**, comunicava, con nota acquisita al prot. n° 206720/e del 09/08/2018, di essere convenuta nel giudizio proposto dal Sig. C.A. c/ Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta innanzi il Trib. di S. Maria C.V., iscritto al relativo ruolo generale n. 5792/2016, nominando, quale proprio difensore, l'avv. Angelo Rossi (*valore dichiarato del giudizio: fino a € 260.000,00*);

PRESO ATTO:

- **che**, con sentenza n. 3336/2025, pubblicata in data 27/10/2025, il Tribunale di S. Maria C.V. rigettava la domanda attorea con compensazione delle spese di lite;
- **che** nel medesimo provvedimento si legge: *“Dalla disamina della documentazione sanitaria in atti, dalla raccolta anamnestica e dalla visita medica legale si evince che il comportamento tenuto dai sanitari del Pronto Soccorso della Azienda Ospedaliera di Caserta è stato conforme alle regole di buona pratica clinica”* ed ancora *“alla luce dei principi giuridici e giurisprudenziali sopra richiamati nonché degli*

Determinazione Dirigenziale

accertamenti svolti dal CTU, deve ritenersi che, nella fattispecie de qua, alcuna responsabilità della professionista e/o della struttura ospedaliera coinvolte nella fattispecie de qua può, in definitiva, ritenersi accertata, non potendo di conseguenza la domanda attorea trovare accoglimento”;

CONSIDERATO

- **che**, con PEC del 07/11/2025, l'avv. Rossi, in nome e per conto della d.ssa M.S., trasmetteva proforma di fattura per l'attività resa nell'ambito del giudizio in argomento per la somma complessiva di € 8.685,04, con richiesta di liquidazione in favore della propria cliente;
- **che**, con PEC del 12/01/2026, il medesimo professionista, a riscontro di alcune eccezioni mosse da questo ufficio in ordine ai parametri utilizzati nel proforma precedentemente formulato, in nome e per conto della d.ssa S.V., trasmetteva fattura n. 1 del 02/01/2026 della somma complessiva di € 8.033,22, calcolata in aderenza ai valori medi del DM 55/2014, decurtato del 50% in aderenza a quanto disposto dal Regolamento Aziendale adottato con delibera n. 185/2017, con richiesta di liquidazione in favore della propria cliente;

RITENUTO:

- **di** dover, dunque, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa relativa all'Istituto dell'Assistenza Legale, provvedere al rimborso in favore del dipendente coinvolto nel giudizio in argomento, avendo ricevuto la necessaria documentazione;
- **che** la richiamata fattura risulta essere conforme ai valori medi del DM 55/2014, decurtato del 50% in aderenza a quanto disposto dal Regolamento Aziendale adottato con delibera n. 185/2017;

SPECIFICATO, ALTRESÌ:

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;

CONSIDERATO:

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

ATTESTATA

- **la** conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e dalle successive disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compresi gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per mezzo dell'Albo Pretorio, alle suddette prescrizioni, ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **LIQUIDARE** in favore della **dott.ssa S.V.**, Dirigente Medico di questa Azienda, **matr. n° 9798** la somma di **€ 8.033,22** per l'attività resa dal proprio legale nominato nell'ambito del giudizio in trattazione, dando mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere al pagamento in favore del dipendente in occasione della prima stipendialità utile, con imputazione sul conto economico n° 8020202010;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

2. **SPECIFICARE** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
3. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge.

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI
Avv. Domenico Sorrentino

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott.ssa M.S. difesa dall'avv. Angelo Rossi – Giudizio proposto dal Sig. C.A. c/ AORN Caserta e d.ssa M.S. – Trib. SMCV – RG n. 5792/2016 – sent. 3336/2025. Rif. Int. 66/2016

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €8.033,22

- è di competenza dell'esercizio 2026 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 22/01/2026

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco